



Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di esperto/a antincendio

del **18 MAG 2015**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli esperti antincendio sono specialisti con conoscenze specifiche, la cui attività garantisce la realizzazione tecnica di progetti di costruzione conformi sotto il profilo della protezione antincendio e in grado di assicurare, conformemente alle prescrizioni, la protezione di persone e cose prevista dalla legge.

Gli esperti antincendio vengono consultati in caso di progetti di costruzione di medie e grandi dimensioni o nel caso di fabbricati con un particolare rischio d'incendio dovuto alle diverse destinazioni d'uso e materiali di costruzione.

Il campo d'attività degli esperti antincendio comprende i seguenti settori:

- edifici abitativi ed edifici multipiano
- autorimesse per veicoli a motore
- edifici artigianali e industriali
- grandi magazzini e centri commerciali
- ristoranti e locali
- alloggi di tipo turistico o collettivo (alberghi, ospedali, case di cura ecc.)
- edifici scolastici, scuole materne, spazi multifunzionali
- locali che possono ospitare più di 300 persone

- depositi di sostanze chimiche e di liquidi combustibili
- edifici con destinazione d'uso sconosciuta.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli esperti antincendio sono in grado di:

- individuare i requisiti di protezione antincendio negli edifici esistenti e nei nuovi progetti di costruzione;
- elaborare le misure necessarie per soddisfare i requisiti tecnici di protezione antincendio nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle direttive di qualità per il loro ambito di lavoro;
- formulare obiettivi di protezione e valutare la plausibilità, la completezza e la comprensibilità dei metodi ingegneristici di protezione antincendio;
- redigere strategie di protezione antincendio conformi al campo d'attività con l'ausilio delle prescrizioni vigenti, valutare i relativi test integrali e fornire assistenza fino al collaudo finale;
- redigere e valutare la strategia di manovra antincendio secondo gli schemi tecnici degli impianti, inclusi i piani delle zone, la matrice, il manuale per i test integrali e i controlli periodici;
- presentare, rappresentare e attuare con competenza le richieste di protezione antincendio preventiva in sede di confronto con i responsabili della garanzia della qualità che partecipano alla costruzione di un edificio;
- fornire consulenza ai clienti e formulare soluzioni di protezione antincendio preventiva che siano praticabili, economiche e conformi alle norme e alle strategie.

1.23 Esercizio della professione

Gli esperti antincendio esercitano la loro professione in diverse funzioni, ad esempio possono ricoprire una delle seguenti posizioni:

- collaboratori presso un'autorità antincendio cantonale con mansioni esecutive
- collaboratori nel settore privato
- responsabili del settore protezione antincendio in un'azienda
- consulenti/progettisti indipendenti in protezione antincendio preventiva
- responsabili di progetto per l'attuazione di misure di prevenzione antincendio per progetti di costruzione
- responsabili della qualità per l'attuazione di misure di prevenzione antincendio per progetti di costruzione.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli esperti antincendio contribuiscono a preservare la sicurezza di cose e persone e svolgono un ruolo importante nelle attività di prevenzione degli incendi.

Contribuiscono dunque in maniera determinante al mantenimento della sicurezza e del benessere sociale.

Quella degli esperti antincendio è una formazione interdisciplinare approfondita che riguarda la protezione antincendio preventiva. Gli esperti antincendio possiedono conoscenze teoriche e capacità pratiche e tengono conto degli aspetti economici, sociali e ambientali.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da 5 a 8 membri e nominata dalla commissione formazione AICAA per un periodo di 4 anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana la guida al regolamento d'esame e la aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predisponde la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento del diploma;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- le date d'esame;
 - la tassa d'esame;
 - l'ufficio d'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) possiede un attestato professionale di specialista antincendio
 - o
- b) dimostra di possedere un titolo equivalente
 - e
- c) dimostra di aver svolto per almeno 3 anni un'attività a titolo principale (>50%) nella progettazione e/o attuazione di misure costruttive nell'ambito della protezione antincendio preventiva.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 8 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 20 giorni prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.
- 4.2 Ritiro**
- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 5 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi.
Sono considerati motivi validi:
- maternità;
 - malattia e infortunio;
 - lutto nella cerchia ristretta;
 - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suon ritiro allegando i documenti giustificativi.
- 4.3 Mancata ammissione ed esclusione**
- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- utilizza ausili non autorizzati;
 - infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, periti**
- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati al massimo uno dei periti può aver svolto attività di docente nei corsi di preparazione seguiti dal candidato.
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**
- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Fondamenti, prescrizioni e norme della protezione antincendio	scritto	2 h	1
2 Pianificazione ed esecuzione	scritto	3 h	1
3 Strategia antincendio Preparazione di una strategia antincendio Colloquio professionale (presentazione di una strategia antincendio 15 min.; colloquio professionale con i periti 30 min.)	scritto orale	2 h 3/4 h	1
Totale			7 3/4 h

Parte d'esame 1: fondamenti, prescrizioni e norme della protezione antincendio

La parte d'esame 1 si svolge per iscritto e con il procedimento multiple choice.

Oggetto della prova sono i fondamenti delle prescrizioni e delle norme nell'ambito della protezione antincendio.

Parte d'esame 2: pianificazione ed esecuzione

I partecipanti ricevono progetti di costruzione, costituiti da piani e un compito da eseguire. Devono riconoscere pericoli e rischi, attuare correttamente le misure nei piani ed elaborare soluzioni dettagliate e poco dispendiose che soddisfino i requisiti della protezione antincendio dal punto di vista costruttivo, tecnico e organizzativo.

Parte d'esame 3: colloquio professionale

I partecipanti ricevono la documentazione di progetto per l'elaborazione di una strategia antincendio. La strategia antincendio viene esposta sotto forma di presentazione. Alla presentazione segue un colloquio professionale con i periti.

La guida al regolamento d'esame per esperti antincendio (punto 4) contiene una descrizione dettagliata delle parti d'esame.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nella guida al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nella guida al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame è superato se il candidato ottiene almeno la nota 4 in ogni parte d'esame.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o i mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
 - **Brandschutzexpertin / Brandschutzexperte mit eidgenössischem Diplom**
 - **Expert/e protection incendie avec diplôme fédéral**
 - **Esperto/a antincendio con diploma federale**Per la versione inglese si consiglia la dicitura: Fire Protection Specialist with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training.
- 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

- 7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Il comitato direttivo dell'AICAA fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'AICAA si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

I candidati che hanno superato l'esame di «esperto/a antincendio AICAA» negli anni 2012, 2013 e 2014 possono conseguire il diploma federale in virtù di quanto stabilito al punto 7.1. A tale scopo devono presentare un'apposita richiesta alla commissione d'esame entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento d'esame.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE


Berna, 12.5.15

Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA

Il Presidente:
Bernhard Fröhlich




Il Direttore:
Martin Kamber



Il presente regolamento è approvato.

Berna, 18 MAG 2015

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore